

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland / Touring Tours und Travel GmbH (C-412/17), Sociedad de Transportes SA (C-474/17)

(Cause riunite C-412/17 e C-474/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 562/2006 — Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) — Articoli 20 e 21 — Soppressione dei controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen — Verifiche all'interno del territorio di uno Stato membro — Misure aventi effetto equivalente alle verifiche di frontiera — Normativa di uno Stato membro che impone a un operatore di viaggi in autobus che gestisce linee che attraversano frontiere interne dello spazio Schengen di controllare i passaporti e i titoli di soggiorno dei passeggeri — Sanzione — Minaccia di imporre una sanzione pecuniaria)

(2019/C 65/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland

Convenute: Touring Tours und Travel GmbH (C-412/17), Sociedad de Transportes SA (C-474/17)

Dispositivo

L'articolo 67, paragrafo 2, TFUE nonché l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che obblighi qualsiasi impresa di trasporto a mezzo autobus che offra un servizio di linea transfrontaliero all'interno dello spazio Schengen con destinazione il territorio di tale Stato membro a controllare il passaporto e il titolo di soggiorno dei passeggeri prima dell'attraversamento di una frontiera interna, onde evitare il trasporto di cittadini di paesi terzi sprovvisti di tali documenti di viaggio verso il territorio nazionale, e che consenta alle autorità di polizia, al fine di far rispettare tale obbligo di controllo, di adottare una decisione che vieti siffatti trasporti, accompagnata da una minaccia di sanzioni pecuniarie nei confronti delle imprese di trasporto in capo alle quali sia stato accertato che hanno trasportato in tale territorio cittadini di paesi terzi sprovvisti di detti documenti di viaggio.

⁽¹⁾ GU C 330 del 2.10.2017
GU C 382 del 13.11.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — AREX CZ a.s. / Odvolací finanční ředitelství

(Causa C-414/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i) e iii) — Articolo 3, paragrafo 1 — Acquisti intracomunitari di beni soggetti ad accisa — Articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) — Cessioni intracomunitarie — Operazioni a catena con un unico trasporto — Imputazione del trasporto — Trasporto in regime di sospensione dall'accisa — Incidenza sulla qualificazione di acquisto intracomunitario)

(2019/C 65/13)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: AREX CZ a.s.

Convenuta: Odvolací finanční ředitelství

Dispositivo

- 1) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), iii), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa, per i quali le relative accise sono esigibili nel territorio dello Stato membro di destinazione della spedizione o del trasporto dei suddetti prodotti, effettuati da un soggetto passivo i cui altri acquisti non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva in parola.
- 2) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), iii), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, in presenza di una catena di operazioni successive che hanno dato luogo a un solo trasporto intracomunitario dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, l'acquisto effettuato dall'operatore debitore del versamento dell'accisa nello Stato membro di destinazione della spedizione o del trasporto dei suddetti prodotti non può essere qualificato come acquisto intracomunitario soggetto all'imposta sul valore aggiunto ai sensi della menzionata disposizione quando tale trasporto non può essere imputato a detto acquisto.
- 3) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, in presenza di una catena di acquisti successivi che hanno ad oggetto i medesimi prodotti sottoposti ad accisa e che hanno dato luogo a un solo trasporto intracomunitario di tali prodotti in regime di sospensione dall'accisa, la circostanza che detti prodotti sono trasportati in regime di sospensione dall'accisa non costituisce una circostanza determinante per stabilire a quale acquisto deve essere imputato il trasporto ai fini del suo assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto ai sensi della menzionata disposizione.

⁽¹⁾ GU C 300 dell'11.9.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Szef Krajowej Administracji Skarbowej / Skarpa Travel sp. z o.o.

(Causa C-422/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Fatto generatore dell'imposta — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Articoli 65 e 308 — Margine realizzato da un'agenzia di viaggio — Determinazione del margine — Pagamento di acconti anteriore alla prestazione di servizi di viaggio fornita dall'agenzia di viaggio — Costo effettivo sostenuto dall'agenzia di viaggio]

(2019/C 65/14)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Resistente: Skarpa Travel sp. z o.o.